



Decreto Dirigenziale n. 100 del 27/09/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale Caserta - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 - ALLEGATO III SEZIONE IX - DITTA "LA MARCHESA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" - COMUNE DI TEVEROLA - AMPLIAMENTO LINEE DI PRODUZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con decreto dirigenziale n. 62/SAN./STAP-CE del 15.05.2009 è stato confermato il numero di riconoscimento 15 256 allo stabilimento della ditta "LA MARCHESA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" con sede operativa in Teverola, via Appia km. 11,800, per la produzione e la commercializzazione di mozzarella di bufala e mista, ricotta di bufala, formaggio, formaggi a pasta filata (cotti e affumicati), scongelamento latte di bufala da utilizzare per la produzione di prodotti NON DOP, mozzarella frozen e per l'installazione di una nuova cella frigo per lo stoccaggio del prodotto finito;
- che, con provvedimento prot. n. 1090802 del 16.12.2009 sono state approvate da quest'Ufficio delle modifiche strutturali ed impiantistiche apportate allo stabilimento della succitata ditta, consistenti in:
 - ampliamento strutturale del caseificio;
 - spostamento macchina lava secchi;
 - spostamento macchina scongela-latte;
 - costruzione nuova cella a temperatura controllata per il pre-scongelo del latte;
 - ripartizione locali adibiti a deposito materiali vari ed imballaggi.
- che, con provvedimento prot. n. 393883 del 05.05.2010 è stato approvato da quest'Ufficio lo spostamento di un pastorizzatore preesistente e l'ubicazione di un nuovo pastorizzatore;

PRESO ATTO

- che il Responsabile del Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L./CE, con nota prot. n. 1170 del 03.08.2012 ha trasmesso l'istanza formulata dal Sig. Cirillo Giuseppe, legale rappresentante della precitata ditta, intesa ad ottenere l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento per la produzione di mozzarella di bufala campana affumicata, prodotti lattiero caseari affumicati con metodo tradizionale e cagliata di bufala;

VISTO

- il verbale di sopralluogo effettuato in data 02.08.2012 dai Veterinari dell'A.S.L./CE, nel quale viene espresso il parere favorevole all'aggiornamento dell'atto di riconoscimento dello stabilimento "*de quo*", a seguito dell'ampliamento delle linee di produzione confermando la persistenza dei requisiti igienico-sanitari e tecnico strutturali previsti dal Regolamento (CE) n. 853/2004 e la nomina del dott. Tortorelli Michele, quale Veterinario Ufficiale;

DATO ATTO

- che la documentazione acquisita agli atti di questo Settore corrisponde a quella prescritta dalla normativa vigente ai fini del rilascio della richiesta autorizzazione;

RITENUTO

- pertanto di dover procedere all'aggiornamento dell'atto di riconoscimento, a seguito dell'ampliamento delle linee di produzione apportate allo stabilimento "*de quo*";

VISTO

- l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO

- l'art. 114 del D. L.vo n. 112 del 31 marzo 1998 che conferisce alle Regioni e Province Autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

VISTO

- il D.P.C.M. del 26.05.2000 ad oggetto: Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del titolo IV, capo I, del D. L.vo n. 112/98;

VISTA

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 03.06.2000 con la quale sono stati attribuiti, in attuazione del D.L.vo n. 29/93, ai dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi di Governo ed analiticamente indicati nella delibera stessa;

VISTA

- la circolare n. 5 in data 12.06.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane in ordine alle procedure attuative della soprarichiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 03.06.2000;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità Organica Operativa Veterinaria nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal funzionario responsabile della relativa posizione organizzativa;

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di **confermare** il numero di riconoscimento 15 256 allo stabilimento della ditta "LA MARCHESA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" con sede operativa in Teverola, via Appia km. 11,800, per la produzione e la commercializzazione di mozzarella di bufala e mista, ricotta di bufala, formaggio, formaggi a pasta filata (cotti e affumicati), scongelamento latte di bufala da utilizzare per la produzione di prodotti NON DOP, mozzarella frozen e per l'installazione di una nuova cella frigo per lo stoccaggio del prodotto finito;
- di **autorizzare** alla ditta "de quo" l'attivazione dell'attività di produzione di mozzarella di bufala campana affumicata, prodotti lattiero caseari affumicati con metodo tradizionale e cagliata di bufala;
- di **notificare** il presente decreto, per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.S.L./CE, alla ditta "LA MARCHESA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" e di inviare copia dello stesso all'A.G.C. n. 20 Assistenza Sanitaria, al Settore Veterinario Regionale e al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.

Dott. Giampaolo PAUDICE